

RIVERSO
B S.p.A.



Sede Legale:

Via Privata Maria Teresa, 11

info@riversospa.it

pec: riverso@legalmail.it

www.riversospa.it



SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 14001:2015

**Relazione tecnica a puntuale riscontro alle
osservazioni formulate dalla Sig.ra Lidia Frailis
*Portavoce associazione Donne Ambiente Sardegna***

Direzione generale Ambiente

Servizio Valutazioni Impatti e Incidenza Ambientali

Comunicazione P.e.c. "RAS A00 05-0100 prot. Uscita n°29876 del 04/10/2024

OTTOBRE 2024



Sommario

<u>1.</u>	<u>Premessa</u>	3
<u>2.</u>	<u>Oggetto delle osservazioni</u>	3
1.2	<u>Aspetti di carattere generale</u>	3
2.2	<u>Aspetti programmatici</u>	4
3.2	<u>Aspetti progettuali</u>	5
4.2	<u>Aspetti ambientali</u>	5
5.2	<u>Altro</u>	6



Premessa

Il Gestore, col presente atto, intende formulare le controdeduzioni alle osservazioni senza data, presentate dalla Sig.ra Lidia Frailis, Portavoce dell'Associazione Donne Ambiente Sardegna, di cui ha avuto conoscenza in data 08.10.2024, tramite la comunicazione ricevuta via P.E.C. dal Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali.

Le osservazioni riguardano il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) proposta dalla Società RIVERSO S.p.A. per l'utilizzo delle volumetrie autorizzate da destinarsi al conferimento da parte di un "grande produttore" regionale (Enel Produzione S.p.A.), pubblicata il 15.05.2024 su Sardegna Ambiente. Questa pubblicazione ha consentito la consultazione pubblica dei documenti e la possibilità di formulare osservazioni al progetto attraverso un modulo disponibile sul portale, da presentare entro 30 giorni via P.E.C. al Servizio V.I.A.

Oggetto delle osservazioni

Le osservazioni riportate riguardano i seguenti aspetti:

- Aspetti di carattere generale;
- Aspetti programmatici;
- Aspetti progettuali;
- Aspetti ambientali;
- Salute pubblica.

2.1 Aspetti di carattere generale

- A. *Allegato B.2 Punti VI e VIII lett.t.: si dichiara che l'intervento NON ricade in aree vincolate sotto l'aspetto idrogeologico come perimetrazione PAI.....*

Il progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità è stato valutato attraverso una V.I.A. del 27 novembre 2020 e un'A.I.A. del 17 febbraio 2022, che autorizzavano la costruzione delle opere di contenimento e l'esercizio: trattasi quindi di atti valutativi e autorizzativi antecedenti alla pubblicazione della Determinazione n. 297 del 23 dicembre 2022, con la quale è stata ripermetrata e riclassificata l'area in esame. Dunque, poiché la richiesta di verifica non modifica il progetto precedentemente autorizzato, ma si limita a richiedere l'autorizzazione all'esercizio anche per le volumetrie residue, provenienti da un unico produttore, nei limiti già consenti dal progetto approvato, l'istanza in esame fa correttamente riferimento alla vincolistica vigente al momento dell'autorizzazione di cui si è proposta la variante.

- B. *Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA: Questa proceduraseppure in palese violazione di quanto previsto dal progetto autorizzato e valutato in sede di VIA, l'istanza in oggetto non assume funzione preventiva, bensì di atto di sanatoria,.....*



La richiesta di verifica di assoggettabilità presentata dalla Riverso S.p.a. non può essere qualificata come un atto in sanatoria, come riportato nell'osservazione, ma semmai come un'azione legittima finalizzata alla richiesta di volumetrie già autorizzate in termini progettuali, che, però, non sono state rese disponibili all'esercizio. Questa incongruenza negli atti valutativi e successivamente autorizzatori è emersa a causa della suddivisione in provenienza delle quantità conferibili in discarica, richiesta dalla proponente ma non considerata congrua in riferimento al PRGR.

C. Discordanze dell'istanza: mentre il titolo della documentazione recita "Richiesta di utilizzo delle volumetrie in progetto autorizzato....." gli elaborati riportano a) smaltimento dei "grandi flussi omogenei", b) incremento volumetrico di mc 52.200.

Contrariamente a quanto affermato dall'Associazione, non si rileva nessuna discordanza: infatti, al riguardo, è sufficiente comprendere la differenza tra il progetto autorizzato per le strutture di contenimento (sesto e settimo argine), e le volumetrie conferibili, vale a dire quelle effettivamente rese disponibili. Più in particolare, si ricorda che il progetto autorizzato prevede la realizzazione di opere di contenimento per una volumetria pari a 286.000,00 mc, mentre la volumetria utilizzabile ai sensi dell'AIA è pari a 233.800,00 mc, con una differenza di 52.200 mc. Considerando l'evoluzione del mercato e le necessità sia commerciali che tecniche, con la procedura in atto si sta richiedendo l'utilizzo delle volumetrie già disponibili secondo il progetto autorizzato.

2.2 Aspetti programmatici

A. Coerenza con il PAI, poiché:

- *Attualmente con revisione dicembre 2022 il sito è stato classificato.....*

Al riguardo, si segnala che la revisione PAI ultima è del Dicembre 2022, data nella quale si erano conclusi gli iter valutativi e autorizzativi, dimodoché tale nuovo atto pianificatorio non può incidere su procedimenti già conclusi.

- *Non sono più autorizzati gli ampliamenti, ancorché autorizzati.....*

Per le stesse ragioni suindicate, nonché da una puntuale disamina legale, proprio alla luce del quadro normativo vigente e della scansione temporale di adozione degli atti valutativi e autorizzativi esaminati, non sussiste alcun limite all'esercizio dell'attività, né tantomeno alla realizzazione dei due moduli oggetto di autorizzazione.

- *Per le stesse ragioni, non possono essere autorizzato l'incremento volumetrico richiesto di mc 52.200*

Come più volte ribadito, la volumetria richiesta fa parte della struttura costruttiva già autorizzata. Si richiede l'utilizzo delle volumetrie che, se non autorizzate, determineranno un vuoto all'interno della struttura della discarica, risultando non conforme al progetto autorizzato.



B. Coerenza con il PRGRS

- *L'impianto in oggetto è stato autorizzatoconfigurandosi un impianto di smaltimento conto terzi, rivolto ad un'utenza diversificata. Il PRGRS prevede che i "grandi flussi omogenei" vengano smaltiti in discariche monoculturali dedicate.....*

I grandi flussi omogenei prodotti dai denominati "grandi produttori", come si evince dal *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Sezione Rifiuti Speciali* aggiornato (Allegato alla Delib. G. R. n1/21 del 8.1.2021), individua i grandi produttori nel 2018 nelle seguenti società:

- PORTOVESME S.R.L. in loc. Portovesme, nel territorio del Comune di Portoscuso (SU);
- E.N.E.L. PRODUZIONE S.P.A in loc. Portovesme, nel territorio del Comune di Portoscuso (SU);
- FIUME SANTO S.P.A. (ex ENDESA S.P.A. / E-ON PRODUZIONE S.P.A.) in loc. Cabu Aspru, nel territorio del Comune di Sassari (SS).

Da un'analisi sulla destinazione dei rifiuti prodotti, non risulta che conferiscano in discariche monoculturali come riportato nelle osservazioni; diversificano invece le destinazioni di conferimento in più discariche. Ad esempio, E.N.E.L., nel 2018, ha destinato la maggior parte (81%) del rifiuto con codice 100102 alla discarica Carbosulcis e il restante alla discarica di Serdiana; Fiume Santo ha avuto numerose destinazioni, mentre Portovesme ha destinato l'80% dei rifiuti prodotti alla propria discarica e il restante ad altre discariche.

Quanto sopra riportato dimostra che all'interno del Piano Regionale non si ritrova riscontro su quanto affermato al punto B: Coerenza al PRGRS delle osservazioni.

3.2 Aspetti progettuali

- *Gli elaborati prodotti ripropongono in modo scoordinato e ripetitivo la storia pregressa dell'impianto,.....*

Naturalmente, si rimane in attesa di una valutazione tecnica degli elaborati; si precisa che l'istanza non prevede nuove opere strutturali poiché risultano autorizzate dal progetto valutato attraverso una V.I.A. del 27.11.2020 e un'A.I.A. del 17.02.2022, che ne autorizzava la costruzione delle opere di contenimento. La conformazione morfologica non cambierà e rimarrà conforme al progetto autorizzato.

4.2 Aspetti ambientali

- *La mancata costruzione degli argini 6 e 7.....*

La dichiarazione sopra riportata dalle osservazione risulta non rispondente a verità, poiché la costruzione delle arginature autorizzate sta procedendo come da progetto autorizzato, che ricordiamo ha ottenuto un provvedimento autorizzativo per l'adeguamento al DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 121 in data 28/12/2023, con DETERMINAZIONE N. 377 del 28/12/2023. Inoltre, in relazione al progetto, il riferimento alla quota -0,50 metri indica l'imposta



dell'argine da costruire rispetto alla sommità dell'argine precedente e non una temporalità costruttiva.

5.2 *Altro*

- *Il predetto abbancamento di quantità rilevanti di rifiuti almeno (50-60.000mc), in assenza.....*

Si ribadisce, se ce ne fosse bisogno, che la richiesta di utilizzo di volumetrie con mutata provenienza non prevede la modifica costruttiva della discarica.

Cordiali saluti

Il Legale Rappresentante

